

STATUTO
ASSOCIAZIONE RETE IDEA

Art. 1 – Denominazione e durata

- 1.1. È costituita l'Associazione Italian DEvelopmental Age Health Network (IDEA Network) - Rete Italiana salute Dell'Età evolutivA (Rete IDEA) (“Rete”). Essa è retta dal presente statuto (“Statuto”) e dalle norme dell'ordinamento giuridico in materia.
- 1.2. La durata della Rete è stabilita fino al 31 dicembre 2037.

Art. 2 - Sede

- 2.1. La sede legale della Rete è a Roma presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e potrà essere trasferita su decisione del Consiglio di Amministrazione.
- 2.2. La sede operativa è stabilita presso l’Istituto del Presidente in carica.
- 2.3. Le variazioni dell’indirizzo della sede legale all’interno dello stesso Comune non comportano modifica statutaria.
- 2.4. La Rete ha facoltà di istituire, variare e sopprimere, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

Art. 3 - Finalità

- 3.1. La Rete è una rete di ricerca di IRCCS (rete di eccellenza) che, nell’area tematica della pediatria e, più in generale, della promozione e della tutela della salute nell’infanzia e nell’adolescenza – intesa non solo come cura e prevenzione delle malattie ma anche come promozione attiva di stili di vita e di approcci educativi, tesi a migliorare e valorizzare la qualità della vita del bambino e della sua piena crescita psicofisica –, persegue finalità di ricerca prevalentemente traslazionale, promuove il progresso delle conoscenze, sperimenta modelli di innovazione nei diversi settori della pediatria, anche per potenziare la capacità operativa del Servizio sanitario nazionale e delle reti regionali, ed è aperta alla collaborazione con altri enti del Servizio sanitario nazionale, con università ed enti pubblici di ricerca, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con partner scientifici e industriali nazionali e internazionali.
- 3.2. In particolare, la Rete ha lo scopo di promuovere e sostenere la ricerca scientifica e tecnologica in tutti i settori scientifici che pongono la salute in età evolutiva al centro dei propri obiettivi di ricerca e l’alta formazione necessaria allo sviluppo innovativo della ricerca nel campo specifico.
- 3.3. La Rete, infine, sempre in collegamento con la finalità generale sopradescritta, si propone di favorire e promuovere l’acquisizione e la diffusione delle informazioni inerenti all’attività clinica e scientifica e la collaborazione tra tutti gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e privati aderenti nello specifico ambito di riferimento anche mediante la condivisione di strumentazione e competenze scientifiche di cui all’art. 6 che segue.

Art. 4 – Marchio

- 4.1. Il marchio della Rete è composto da un logo (“Logo”) cui si affiancano le parole “RETE IDEA”. Il Logo raffigura un bambino ed una bambina all’interno di una struttura semichiusa esagonale multicolore. Concettualmente, il Logo si concentra sull’idea di rete, che circonda, contiene e protegge il mondo pediatrico (rappresentato dai bambini). La varietà e interdisciplinarietà della Rete è espressa tramite l’uso di tre colori primari (ciano, magenta, giallo) che in sovrapposizione generano ulteriori colori secondari.

Art. 5 – Attività

- 5.1. Per attuare e realizzare le finalità di cui all’art. 3, la Rete svolge le seguenti attività di interesse generale, elencate a titolo non esaustivo:

- 5.1.1. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta sulla base di una programmazione quadriennale, articolata in traiettorie integrative rispetto alle linee di ricerca degli associati alla Rete, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e ii.;
 - 5.1.2. formazione universitaria e post-universitaria.
- 5.2. Nell'ambito di quanto precede, la Rete potrà, fra l'altro:
- a. promuovere, nell'ambito di riferimento, lo sviluppo della ricerca attraverso progetti comuni ed azioni dirette all'internazionalizzazione dell'attività scientifica, anche tramite la costituzione di reti e di collaborazioni strutturate a livello europeo;
 - b. curare il puntuale riferimento della ricerca scientifica a processi di innovazione diagnostica e terapeutica, nonché il confronto e la verifica costante della qualità delle prestazioni cliniche, anche attraverso la redazione di protocolli comuni e di linee-guida validate e condivise;
 - c. sviluppare, anche con opportune intese con il mondo accademico, attività di formazione dirette a promuovere, formare ed aggiornare figure professionali, dotate di competenze ed attitudini particolarmente mirate e pertinenti a pazienti di età fetale, neonatale, infantile ed adolescenziale;
 - d. nell'ottica di un approccio globale al soggetto in età dello sviluppo, approfondire il profilo scientifico di programmi ed azioni dirette all'educazione alla salute, alla prevenzione primaria ed alla riabilitazione, anche in riferimento al contesto familiare, socio-ambientale e psico-educativo del minore;
 - e. partecipare alle altre reti tematiche tra IRCCS promosse in sede ministeriale;
 - f. affrontare le necessarie declinazioni funzionali all'età evolutiva delle più rilevanti tematiche di ordine bio-etico e bio-giuridico, secondo un approccio dialettico ed aperto al confronto tra opzioni disciplinari e culturali diverse;
 - g. concorrere, attraverso la competenza clinico-scientifica e secondo l'attitudine culturale e civile degli associati, alla elaborazione di indirizzi strategici e di criteri operativi diretti a promuovere, d'intesa con i pubblici poteri, politiche sanitarie che assumano quali prioritarie le tematiche relative all'età evolutiva;
 - h. avviare un percorso di esame, di studio e di comparazione delle politiche sanitarie dirette all'età dello sviluppo e delle modalità organizzative e gestionali dei relativi servizi, così come si configurano nei sistemi sanitari dei maggiori Paesi membri dell'UE.
 - i. promuovere dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni, concorsi e quant'altro si renda necessario alla promozione dello studio delle malattie insorte in età evolutiva e degli associati fattori di rischio.
- 5.3. Potrà, infine, essere svolta ogni attività strumentale a quelle sopraelencate compresa, a titolo non esaustivo, l'eventuale creazione e gestione di uno o più portali informatici e la possibilità di svolgere le suddette attività anche con l'apporto e la collaborazione di altri IRCCS che non fanno parte della Rete e/o anche con altri Enti di ricerca e/o altri ospedali che si occupano di medicina dell'età evolutiva.

Art. 6 – Condivisione

- 6.1. La Rete promuove e realizza la condivisione di strumentazione e competenze scientifiche fra gli associati nel rispetto dei seguenti principi:
 - 6.1.1. principio del risultato, secondo il quale la condivisione è funzionale, all'interno dell'area tematica della Rete, al potenziamento delle capacità operative degli associati coinvolti nell'attività di ricerca;
 - 6.1.2. principio dell'ottimale utilizzo delle strumentazioni con il minor impiego di risorse;
 - 6.1.3. principio di reciprocità, secondo il quale gli associati si impegnano reciprocamente e in buona fede per la condivisione di strumentazioni e competenze scientifiche.
- 6.2. Saranno disciplinate in separati accordi le modalità di condivisione delle strumentazioni, le relative modalità di accesso (ad esempio nella modalità di service con supporto ed assistenza tecnica o di full-service) e i relativi costi di condivisione.

- 6.3. I dettagli specifici circa la tipologia delle strumentazioni, le relative modalità di condivisione e i relativi costi sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, che preveda, tra l'altro, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle strumentazioni che gli associati condividono, nel quale sono riportate le informazioni più rilevanti, tra le quali la descrizione della strumentazione corredata da eventuali accessori, la data e modalità di acquisizione delle stesse e le modalità di utilizzo e di accesso.

Art. 7 - Associati

- 7.1. Possono far parte della Rete in qualità di associati gli enti, pubblici o privati, che operino in misura rilevante e secondo standard di eccellenza nel campo della ricerca e innovazione della salute in età evolutiva e che alternativamente:
- 7.1.1. siano riconosciuti quali IRCCS ai sensi del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i. nell'area tematica della pediatria;
 - 7.1.2. siano riconosciuti quali IRCCS ai sensi del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i. in area tematica diversa da quella pediatrica, e che al momento della richiesta di adesione alla Rete alleghino la documentazione – validata dal Ministero della Salute nel caso in cui ciò sia obbligatorio ai sensi di legge – attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, co. 3-quater D.Lgs 288/2003 e ss.mm. e ii.
- 7.2. Sono associati fondatori i seguenti soggetti, riconosciuti IRCCS, che hanno partecipato alla costituzione della Rete:
- IRCCS Burlo Garofolo
 - IRCCS Medea - Associazione "La Nostra Famiglia"
 - IRCCS Fondazione Stella Maris
 - IRCCS Giannina Gaslini
 - IRCCS Oasi Maria SS
 - IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
- 7.3. Sono associati aderenti gli IRCCS che successivamente alla costituzione della Rete e previa domanda scritta in tal senso, siano ammessi dall'Assemblea a farne parte, fermo il rispetto dei requisiti di cui alternativamente ai punti 7.1.1. o 7.2.2. che precedono.
- 7.4. Il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato.
- 7.5. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede della Rete, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.
- 7.6. L'appartenenza alla Rete impegna gli associati:
- 7.6.1. a rispettare lo Statuto, le delibere degli organi sociali e gli eventuali regolamenti;
 - 7.6.2. a mantenere, durante il periodo di associazione e nei cinque anni seguenti all'eventuale cessazione del rapporto associativo, come strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni riguardanti la Rete, i singoli IRCCS associati e le attività della Rete;
 - 7.6.3. ad una puntuale e reciproca informazione relativamente alle iniziative ed azioni che si intendano assumere, in particolare per quanto concerne il concorso ai bandi ministeriali ed europei, nonché la programmazione delle sperimentazioni cliniche;
 - 7.6.4. a mantenere un comportamento corretto verso gli altri associati ed evitare comportamenti che possano nuocere alla Rete;
 - 7.6.5. a versare la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- e, con riferimento agli associati di cui al punto 7.1.2. che precede, ai fini del finanziamento dei progetti gestiti dalla Rete di cui all'art. 10 co. 1, secondo periodo, D.lgs. n. 288/2003 e ss.mm. e ii., nei limiti ed in coerenza con la programmazione quadriennale di cui al punto 5.1.1. che precede, al rispetto dei parametri di cui all'art. 8 co. 3-sexies del D.lgs. 288/2003 e ss. mm. e ii. Il rispetto di tali parametri dovrà essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7.7. Gli associati possono recedere dalla Rete, mediante comunicazione scritta da inviarsi con almeno 4 (quattro) mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

- 7.8. L'Assemblea può, in qualsiasi momento, per giusta causa e con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, escludere gli associati che adottino una condotta che contravvenga allo Statuto, agli eventuali regolamenti o alle delibere degli organi sociali, motivando la propria decisione.
- 7.9. Il mancato versamento della quota associativa comporta la sospensione del diritto di voto nell'Assemblea e della partecipazione dell'associato alle attività della Rete, fatte salve, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, le attività in cui è già coinvolto. Il mancato pagamento della quota per 2 (due) anni consecutivi è motivo di esclusione.
- 7.10. Decadono automaticamente gli associati nell'ipotesi:
 - 7.10.1. di estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo avvenuta;
 - 7.10.2. di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie;
 - 7.10.3. nel caso di cui al punto 7.1.1 che precede, di perdita del riconoscimento come IRCCS nell'area tematica della pediatria, senza contestuale dimostrazione del riconoscimento quale IRCCS in area tematica diversa ed esibizione della documentazione – validata dal Ministero della Salute nel caso in cui ciò sia obbligatorio ai sensi di legge – attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, co. 3-quater D.Lgs 288/2003 e ss.mm. e ii;
 - 7.10.4. nel caso di cui al punto 7.1.2 che precede, di perdita del riconoscimento come IRCCS e/o perdita dei requisiti previsti dall'art. 8, co. 3-quater D.Lgs 288/2003 e ss.mm. e ii..
- 7.11. Il verificarsi di tali eventi viene accertato dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.12. In qualsiasi caso di recesso, esclusione, e decadenza, coloro che abbiano in qualsiasi modalità e titolo contribuito in favore della Rete non possono ripetere quanto versato, né rivendicare alcun diritto sul suo patrimonio.

Art. 8 - Patrimonio e Fondo di gestione

- 8.1. Il patrimonio della Rete è costituito dalla dotazione iniziale e potrà essere accresciuto da ogni altra entrata, consentita dalla legge e destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo, con tale specifica destinazione, come, a titolo esemplificativo, gli apporti degli associati, i finanziamenti ottenuti dagli associati attraverso la partecipazione a specifici bandi di ricerca, i beni mobili ed immobili, i contributi e le sovvenzioni di organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, o derivanti dalle attività di autofinanziamento, eredità, legati e donazioni.
- 8.2. Spetta al Consiglio decidere le forme di investimento del patrimonio della Rete.
- 8.3. I redditi del patrimonio, i beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo, ed ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività della Rete ("Fondo di gestione").
- 8.4. La Rete ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio e del Fondo di gestione, comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 8.5. In ogni caso, la Rete non procederà alla distribuzione, neanche in modo indiretto, di alcun utile, degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, agli associati, a qualsiasi categoria essi appartengano, e/o a lavoratori e collaboratori, membri del Consiglio di Amministrazione ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 9 - Organi sociali

- 9.1. Sono organi della Rete:
 - 9.1.1. il Presidente;
 - 9.1.2. il Coordinatore Scientifico;
 - 9.1.3. l'Assemblea;
 - 9.1.4. il Consiglio di Amministrazione;
 - 9.1.5. il Collegio dei Revisori e il Revisore Unico.

Art. 10 - Il Presidente

- 10.1 Il Presidente è il legale rappresentante della Rete di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, e controlla l'esecuzione degli atti deliberati dagli organi sociali.
- 10.2 Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare avvocati o procuratori determinandone le attribuzioni.
- 10.3 Il Presidente cura le relazioni con il Ministero della Salute, istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Rete.
- 10.4 Nell'ambito dei poteri a lui conferiti dallo Statuto e dal Consiglio, il Presidente ha il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
- 10.5 In caso di effettiva urgenza e necessità, il Presidente, previa consultazione, anche telefonica, ed approvazione di almeno 2 (due) membri del Consiglio, può adottare provvedimenti di competenza di questo, che saranno sottoposti a ratifica del Consiglio in occasione della prima riunione successiva.
- 10.6 Il Presidente non ha diritto ad un compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese strettamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni e debitamente documentate.
- 10.7 In tutti i casi di assenza o impedimento anche temporaneo del Presidente le sue funzioni ai sensi dello Statuto sono svolte dal membro più anziano di età del Consiglio, che lo sostituisce e la cui firma è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
- 10.8 Il Presidente è eletto, ai sensi dell'articolo 12, dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno e dura in carica quanto il Consiglio stesso.
- 10.9 La medesima persona non può ricoprire la carica di Presidente per più di due mandati consecutivi.

Art. 11 – Il Coordinatore Scientifico

- 11.1. Il Coordinatore Scientifico viene nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente fra coloro che in quel momento svolgono la funzione di Direttore Scientifico o altra funzione presso gli associati e che si distinguono per particolari competenze nel campo della ricerca scientifica nell'area tematica della Rete. Le cariche di Presidente e di Coordinatore Scientifico non sono cumulabili.
- 11.2. La cessazione per qualsiasi ragione dell'incarico di Direttore Scientifico o dall'altra funzione, di cui al punto 11.1 che precede svolta, all'interno dell'IRCCS associato determina automaticamente la decadenza dalla carica di Coordinatore Scientifico e il subentro della persona che assumerà detto incarico in seno al medesimo IRCCS, salvo diverse indicazioni dell'IRCCS interessato, per tutta la durata residua del mandato conferito al Direttore Scientifico cessato.
- 11.3. Il Coordinatore Scientifico, tra l'altro:
 - 11.3.1. coadiuva il Presidente nella promozione delle attività della Rete e nel successivo controllo dei risultati;
 - 11.3.2. supporta il Presidente e il Consiglio di Amministrazione alla stesura del documento di programmazione quadriennale di cui all'art. 5.1.1. che precede;
 - 11.3.3. partecipa per conto della Rete alle riunioni e conferenze di tipo scientifico;
 - 11.3.4. vigila sulla realizzazione dei programmi di ricerca e supporta il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nella gestione dei progetti;
 - 11.3.5. promuove e sollecita presso gli associati la partecipazione ai programmi di ricerca e il reciproco scambio di buone pratiche.
- 11.4. Il Coordinatore Scientifico non ha diritto ad un compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese strettamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni e debitamente documentate.

Art. 12 - L'Assemblea

- 12.1. L'Assemblea è composta dagli associati in regola con tutti i versamenti della quota associativa dovuti dal momento dell'ammissione alla Rete.
- 12.2. Gli associati partecipano all'Assemblea in persona dei propri Direttori Scientifici o dei loro delegati e, in mancanza, di altre persone all'uopo incaricate dagli associati stessi.

- 12.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché ogni volta che ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
- 12.4. L'Assemblea, oltre a quanto previsto dallo Statuto:
 - 12.4.1. approva il documento strategico quadriennale di cui all'art. 5.1.1. che precede predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - 12.4.2. approva il preventivo finanziario e il bilancio consuntivo;
 - 12.4.3. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione scegliendo tra coloro che in quel momento svolgono la funzione di Direttore Scientifico degli IRCCS associati e delibera la loro revoca, per giusta causa;
 - 12.4.4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 12.4.5. nomina il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
 - 12.4.6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - 12.4.7. delibera le modifiche dello Statuto;
 - 12.4.8. delibera l'estinzione della Rete, ovvero la sua trasformazione o fusione;
 - 12.4.9. su proposta del Presidente, nomina il Coordinatore Scientifico.

Art. 13 - Convocazione e quorum dell'Assemblea

- 13.1. L'Assemblea è convocata con avviso spedito a tutti gli associati al recapito risultante dal Libro associati con qualsiasi strumento, anche telematico, per lo meno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con non meno di 5 (cinque) giorni di preavviso.
- 13.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 3 (tre) ore di distanza dalla prima.
- 13.3. A prescindere dall'adempimento delle predette formalità l'Assemblea si considera validamente riunita se sono presenti tutti gli associati aventi diritto a parteciparvi e nessuno si opponga alla discussione.
- 13.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età ovvero, in caso di impedimento di questi ultimi, da altra persona nominata dall'Assemblea stessa; la designazione del segretario, che redigerà il verbale della riunione, spetta a chi presiede la riunione.
- 13.5. Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute anche fuori dalla sede sociale e all'estero e/o in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - 13.5.1. sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - 13.5.2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - 13.5.3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 13.6. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
- 13.7. Ogni associato ha diritto ad 1 (uno) voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, da 1 (uno) altro associato. Ogni associato può essere portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe.
- 13.8. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
- 13.9. Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, l'adunanza è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

- 13.10. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto.
- 13.11. Le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto sono approvate con l'intervento di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 13.12. La deliberazione concernente l'estinzione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- 13.13. Le deliberazioni concernenti l'esclusione degli associati vengono assunte con votazione a scrutinio segreto e voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.
- 13.14. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante, approvato in occasione della riunione successiva e trascritto nel Libro dei verbali dell'Assemblea.

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione

- 14.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove), stabilito dall'Assemblea al momento della nomina.
- 14.2. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) esercizi.
- 14.3. La cessazione del Consiglio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio viene ricostituito.
- 14.4. Il Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei presenti, elegge nel proprio seno il Presidente.
- 14.5. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
- 14.6. La cessazione per qualsiasi ragione dell'incarico di Direttore Scientifico all'interno dell'IRCCS associato determina automaticamente la decadenza dalla carica di membro e il subentro della persona che assumerà detto incarico in seno al medesimo IRCCS, salvo diverse indicazioni dell'IRCCS interessato.
- 14.7. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione la maggioranza dei membri il Consiglio decadrà automaticamente.
- 14.8. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese strettamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni e debitamente documentate.

Art.15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 15.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Rete, fatta eccezione per i poteri attribuiti dallo Statuto ad altri organi.
- 15.2. Il Consiglio, tra l'altro, oltre a quelli espressamente previsti dallo Statuto, ha i seguenti poteri e funzioni:
 - 15.2.1. programma le attività e le iniziative della Rete, con particolare riguardo ai progetti scientifici da promuovere e da sostenere, ivi comprese relative convenzioni ed accordi e a tal fine predisporre un documento strategico quadriennale ai sensi della normativa vigente e ss.mm.ii.;
 - 15.2.2. delibera l'entità della quota associativa annuale;
 - 15.2.3. approva eventuali regolamenti interni diversi da quelli che lo Statuto demanda alla competenza assembleare;
 - 15.2.4. istituisce eventuali gruppi di lavoro tematici e comitati scientifici o consultivi;
 - 15.2.5. delibera l'adesione della Rete ad enti pubblici e privati, italiani o stranieri.
- 15.3. Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente o a singoli membri, ad eccezione di quelli che gli sono riservati per legge; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Rete nei limiti dei poteri loro conferiti.
- 15.4. Il Consiglio può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

Art. 16 - Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

- 16.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno 8 (otto) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 2 (due) giorni di preavviso.
- 16.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.
- 16.3. Il Consiglio si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno.
- 16.4. Le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute anche fuori dalla sede sociale e all'estero e/o in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - 16.4.1. sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - 16.4.2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - 16.4.3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 16.5. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
- 16.6. Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte personalmente almeno la metà più uno dei membri in carica. Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti, con votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 16.7. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto da chi presiede e dal soggetto verbalizzante.

Art. 17 - Esercizio sociale e bilancio

- 17.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 17.2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Rete.
- 17.3. Il bilancio viene predisposto dal Presidente ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.
- 17.4. Il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Rete nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
- 17.5. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro 3 (tre) mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico affinché esprimano il loro parere. Qualora questi non si pronuncino entro 15 (quindici) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i successivi 15 (quindici) giorni.
- 17.6. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente predispose il preventivo finanziario dell'esercizio successivo e lo trasmette al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico affinché questi esprimano il proprio parere. Qualora questi non si pronuncino entro 15 (quindici) giorni, il preventivo si intende valutato con parere favorevole. Il preventivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i successivi 15 (quindici) giorni.
- 17.7. Gli organi della Rete, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
- 17.8. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dall'Assemblea.

- 17.9. I bilanci, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno finanziario sono a disposizione degli associati e di chi abbia contribuito al finanziamento della Rete.
- 17.10. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne ricorrano i presupposti di legge, il Presidente, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il bilancio sociale.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori e il Revisore Unico

- 18.1. Il Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico è l'organo di controllo delle attività finanziarie e contabili della Rete.
- 18.2. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e 2 (due) supplenti.
- 18.3. Il presidente del Collegio dei Revisori, che viene indicato dall'Assemblea al momento della nomina dell'organo, e il Revisore Unico devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- 18.4. Il Collegio dei Revisori e il Revisore Unico vigilano sulla gestione finanziaria della Rete, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di preventivo finanziario e di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettuano verifiche di cassa. Il Collegio e il Revisore Unico, inoltre, hanno il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Rete. Il Collegio delibera a maggioranza semplice.
- 18.5. Il Collegio e il Revisore Unico restano in carica 4 (quattro) esercizi e comunque fino all'insediamento del nuovo organo di controllo.
- 18.6. I componenti del Collegio e il Revisore Unico possono essere riconfermati.
- 18.7. I componenti del Collegio e il Revisore Unico si riuniscono almeno 3 (tre) volte l'anno, su impulso dei propri componenti o del Consiglio di Amministrazione, e possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio stesso.
- 18.8. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori viene redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 19 - Relazioni con il Ministero

- 19.1. La Rete, tramite il Presidente, riferisce annualmente alla Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in sanità del Ministero della Salute sull'andamento della gestione e sulle iniziative e attività intraprese.
- 19.2. Il Direttore Generale della medesima Direzione, anche a mezzo di un suo delegato, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 20 – Estinzione- Devoluzione del patrimonio

- 20.1. In caso di estinzione della Rete l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.
- 20.2. Contestualmente l'Assemblea delibererà la devoluzione del patrimonio sociale residuante al termine della liquidazione ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 21 - Controversie

- 21.1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione e attuazione di questo Statuto e alle attività svolte dalla Rete verrà rimessa ad un collegio di tre arbitri.
- 21.2. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo consensualmente. In caso di disaccordo sulla nomina la controversia verrà devoluta alla competenza del Foro di Roma.